

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 209/2005, a favore dell'Ente.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come Broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Analisi dei rischi e delle polizze esistenti

Effettuazione di una costante analisi dei rischi attraverso l'identificazione e la valutazione dei rischi gravanti sull'Ente, sugli Amministratori, sui dipendenti e sulle altre persone di cui l'Ente si avvale a qualunque titolo per le proprie attività e servizi. Attività di assistenza volta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, alla stima di opere d'arte, nonché a tutela ogni altro possibile oggetto di assicurazione. Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture assicurative necessarie in linea con le normative in materia, le innovazioni legislative, le disposizioni dei C.C.N.L., le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato. Impostazione di un programma assicurativo, anche sulla base degli elementi ricavabili da precedenti eventi dannosi, nonché assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dell'Ente.

2. Assistenza nella procedura di acquisizione dei nuovi contratti assicurativi

Assistenza nello svolgimento delle gare d'appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi in scadenza e per l'attivazione di nuove coperture assicurative richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'Ente. Preparazione della documentazione tecnica ed amministrativa di gara (capitolati di gara, relazione tecnica illustrativa, requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la partecipazione alla procedura, schede di offerta tecnica e offerta economica, criteri di valutazione delle offerte e importo da indicare a base d'asta), assistenza tecnica nella fase di indizione, di svolgimento delle procedure e di valutazione delle offerte secondo le modalità previste per legge, assistenza per il post gara. Il capitolato e la documentazione di gara dovranno essere proposti entro il termine utile all'espletamento della gara (almeno 7 mesi prima della scadenza delle polizze, oppure in caso di cessazione anticipata del contratto, entro 30 giorni dalla notizia di recesso/disdetta).

3. Assistenza nella gestione delle polizze assicurative

Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze assicurative sia per le polizze già in corso alla data di stipula del contratto sia per quelle stipulate con la collaborazione del broker. Controllo sull'emissione delle polizze e delle relative appendici, sul calcolo dei premi e delle regolazioni premio da corrispondere. Segnalazione delle scadenze con indicazione degli importi da pagare e dei termini di pagamento con preavviso di almeno 45 giorni. Pagamento dei premi entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa.

Attività di consulenza e intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Ente e segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati in polizza.

4. Assistenza nella gestione sinistri

La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.), compresi quelli verificatisi precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, inclusi quelli ricadenti nella gestione del precedente Broker. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, assicurando il tempestivo pagamento (non oltre i termini di polizza) da parte delle Compagnie assicurative delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro

(trasmissione quietanza o motivazioni chiusura sinistro). Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte della Città Metropolitana, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi). In relazione alla gravità del sinistro il broker dovrà far presente l'opportunità/necessità di coinvolgere esperti o periti di parte nella valutazione del danno.

In particolare:

Sinistri attivi: Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle compagnie assicurative.

Per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici dell'Ente sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.

Sinistri passivi: Il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in modo da consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a liquidare il sinistro alla controparte. Con riferimento ai sinistri della Polizza RCT/O, il broker deve garantire il rispetto del Protocollo GIS (Gruppo Intersettoriale Sinistri) applicato dall'Ente.

5. Presentazione di un riepilogo con frequenza semestrale relativo alla situazione dei sinistri aperti su tutte le polizze contenente l'indicazione di quelli istruiti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito.

6. Trasmissione di informazioni inerenti innovazioni e modifiche legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto. Segnalazione delle novità del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente di novità proposte dalle compagnie assicurative.

7. Formazione ed aggiornamento del personale indicato dall'Ente in relazione agli aspetti connessi alla gestione assicurativa.

8. Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine.

9. Consulenza ed assistenza: pareri da rendere nel termine massimo di 8 giorni dalla richiesta:

- consulenza legale su questioni generali o puntuali inerenti la materia assicurativa per le quali l'Ente richieda pareri qualificati;
- relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle Polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicurative, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione, termini di pagamento ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie, nonché in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
- nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni dell'Ente;

- svolgimento, a beneficio dell'Ente e con oneri a proprio carico, di tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative indicate nell'offerta presentata in occasione della gara indetta per l'affidamento del presente servizio;
- ogni ulteriore attività di consulenza e assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio, anche con la resa di pareri in forma scritta, su richiesta dell'Amministrazione.

10. Messa a disposizione di software utilizzabili tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:

- informazioni di dettaglio su ogni singola Polizza;
- informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
- elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere alle informazioni essenziali di ogni singolo sinistro, conformemente alle esigenze manifestate dall'Ente.

11. Individuazione di un Responsabile del Servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per l'Ente. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara. Il Responsabile inoltre dovrà garantire, entro 24 ore via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta e, entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione.

12. Interazione con il Broker uscente incaricato per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze. Nel passaggio dell'incarico su polizze in corso o in via di stipula trovano applicazione le norme del Codice Deontologico approvato dall'Assemblea dell'AIBA del 02/12/1988, modificato dall'Assemblea del 15/06/1994, 18/06/1999, del 28/06/2005 e del 22/06/2010, nonché del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e del D.Lgs. 209/2005 in quanto applicabili. L'offerta tecnica costituirà parte integrante del Capitolato e il mancato rispetto delle condizioni offerte darà seguito alle sanzioni previste dagli articoli 10 e 12.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
--

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione. Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento di contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.

Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi già in corso.

Detto subentro nei contratti in corso e/o in via di stipula avverrà alle condizioni massime individuate nella misura provvisoria stabilita nelle polizze in corso pari a 8% per le polizze dei rami diversi da RCA e al 3% per i rami RCA. Eventuali diverse condizioni potranno essere applicate sulle polizze stipulate successivamente.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non si concludano positivamente con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione.

L'importo presunto del servizio è quantificato in **€ 443.406,37** (di cui **€ 352.484,85** per i cinque anni di durata contrattuale ed **€ 90.921,52** per l'eventuale proroga).

Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi annuali le seguenti percentuali:

- fino alla scadenza delle polizze attualmente vigenti (4 anni): 3% sui premi polizza RCA e 8% per tutte le altre polizze,

- per i nuovi contratti (un anno + proroga programmata): 6% sui premi polizza RCA e 11% per tutte le altre polizze (ramo non RCA).

L'importo a base di gara è calcolato sulla base dei premi intermediati dal broker, delle commissioni percepite e delle aliquote provvisoriale applicate ai premi imponibili (non ai premi lordi). Per premio imponibile si intende il premio dovuto dal contraente, comprensivo di accessori e di eventuali interessi di frazionamento prima della applicazione delle imposte.

Le polizze assicurative della Città Metropolitana di Firenze, attualmente in corso sono le seguenti:

ASSICURAZIONE	SCADENZA	PREMIO ANNUO
Polizza RCT/O	31/12/2029	€ 335.000,00
Polizza Tutela Legale	31/12/2029	€ 25.938,14
Polizza All Risk	31/12/2029	€ 426.047,82
Polizza RCA	31/12/2029	€ 53.820,40
Polizza RC Patrimoniale	31/12/2029	€ 10.216,77
TOTALE		€ 851.023,13

I premi annui lordi non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre Polizze relative ad eventi di modesta entità.

La Città Metropolitana di Firenze dispone, inoltre, di una flotta di droni che, a partire dalla prossima scadenza contrattuale delle polizze assicurative in essere, dovrà essere inserita nel pacchetto assicurativo generale dell'Ente. A tal fine, il broker che risulterà aggiudicatario dovrà offrire consulenza e supporto per il collocamento delle polizze assicurative RCT e danni dei droni di proprietà dell'Ente.

ART. 3 - VARIAZIONI E/O AGGIUNTE AL SERVIZIO

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre a quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di aumento o diminuzione delle

attività della P.A. e/o del numero degli utenti.

Le eventuali modifiche all'attuale organizzazione dell'Ente non comporteranno alcuna modifica alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'incarico avrà durata quinquennale, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di effettiva consegna del servizio, se richiesta l'esecuzione anticipata dello stesso. L'Ente si riserva espressamente di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 e dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023. È prevista la possibilità di proroga programmata per 12 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Dalla decorrenza dell'incarico, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Città Metropolitana. A tal fine il Broker aggiudicatario si impegna a prendere i necessari contatti ed a coordinarsi in tempi congrui con il precedente Broker, come da codice deontologico e principi generali in materia. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione, per un periodo non superiore a 180 gg dalla data della comunicazione via PEC o Raccomandata A.R. di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 5 - RISCHI DI INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.

ART. 6 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni che lo stesso fornirà.

Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici dell'Amministrazione senza peraltro assumere nei confronti di quest'ultima alcun obbligo di direzione e coordinamento, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato.

L'Amministrazione è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.

In particolare il Broker:

- non potrà sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ente;
- dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Amministrazione;
- dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze e degli archivi;
- dovrà mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 c.c.;
- dovrà farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dai competenti Organi Direzionali e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

ART. 9 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi all'agenzia di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del Broker, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker, in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze, provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione.

Se il broker non effettuerà il pagamento nei confronti della compagnia entro i termini di polizza, sarà ritenuto civilmente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker invierà all'Amministrazione gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato e/o nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 5 giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro ritenuto congruo.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di **risolvere** di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato.

Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c.:

- la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dall'art. 15 del presente capitolato;
- l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate come descritto all'art. 12;
- ogni forma di subappalto o cessione, in tutto o in parte del presente contratto;
- violazione del codice di comportamento al successivo art. 18;
- ogni altra causa di risoluzione contenuta all'art. 122 del DLgs 36/2023.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà dell'Amministrazione affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi degli istituti autorizzati.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Per la particolare tipologia delle prestazioni oggetto del servizio di brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto e ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 12 - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica del Broker aggiudicatario, l'Ente provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad

adempire, assegnando al Broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro termine ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte o procedere all'adempimento.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Amministrazione a giustificare il comportamento del Broker, sarà applicata per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- Euro 500,00, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempire;
- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'infrazione è stata comunicata.

È fatto comunque salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno.

ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione del medesimo, ferma restando la facoltà dell'Ente di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'affidatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell'Ente stesso.
- Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative al contratto che sarà stipulato ad uso commerciale.
- Ai sensi dell'art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.
- L'Appaltatore è tenuto all'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e regolarità nel lavoro di cui all'art. 23, commi 3, 4, 5 e 6 della L.R.T. n. 38/2007 e s.m..

ART.14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, gli appaltatori e i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Nello specifico per quanto attiene al presente appalto trovano applicazione le disposizioni della determinazione n. 78/2010 dell'AVCP.

ART. 15 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà della Stazione Appaltante. Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto. L'aggiudicatario da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Ente assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Ente, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

Analogamente, la Stazione Appaltante si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'aggiudicatario.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Firenze

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dalla Stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana di Firenze, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, viene individuato nel Dirigente della Direzione Servizi Finanziari della Città Metropolitana.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare in materia di appalti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209/2005 ed a tutte le normative in materia.